

ATTI DELLA REGIONE**DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE**

“Nidi domiciliari” ai sensi della L.R. 9/2003, articolo, 2 comma 1, lettera c, come di seguito indicato:

- l'Allegato C) “Requisiti soggettivi degli operatori/trici domiciliari” alla DGR 1038/2012 è sostituito dall'Allegato 1) “Requisiti soggettivi degli educatori/educatrici” parte integrante della presente deliberazione.

Deliberazione n. 1664 del 10/12/2018

Integrazione e modifica atti per trasferimento beni patrimoniali all'ASUR. DGR n. 67/2016 Assegnazione definitiva ad ASUR dei beni patrimoniali dell'accordo transattivo intervenuto tra il Comune di Pesaro e la Gestione Liquidatoria presso l'Azienda USL n. 1 di Pesaro di cui alla DGR n. 431 del 04/03/2002.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. di integrare l'allegato 1 della DGR n. 67/2016 retrocedendo al Comune di Pesaro l'immobile sito in Pesaro, Largo Volontari del Sangue, censito al C.E.U., Foglio 39 del Comune di Pesaro, particella 816, sub. 1, zona censuaria 1, piano S1, categoria B/6, classe 1, erroneamente ricompreso nell'accordo transattivo intervenuto tra il Comune di Pesaro e la Gestione Liquidatoria presso l'Azienda USL n. 1 di Pesaro di cui alla DGR n. 431 del 04/03/2002.

Deliberazione n. 1665 del 10/12/2018

Disciplina del servizio per l'infanzia denominato “Nido domiciliare”, di cui alla L.R. 9/2003, art. 6, comma 2, lettera g ter). Modifica alla DGR 1038/2012 relativa alla disciplina del servizio sperimentale “Nidi domiciliari” ai sensi della L.R. 9/2003, articolo, 2 comma 1, lettera c).

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- Di modificare la DGR n.1038 del 9 luglio 2012 relativa alla disciplina del servizio sperimentale

*Allegato 1***Requisiti soggettivi degli educatori/educatrici**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera c) punto 3 del D.Lgs. 65/2017, il personale operante all'interno dei nidi domiciliari dovrà essere identificato con il termine di "educatore o educatrice" e non più di "operatori/trici domiciliari" di cui all'Allegato C) alla DGR 1038/2012.

Il medesimo Decreto ha disciplinato l'accesso alla professione di Educatore dei servizi educativi per l'infanzia statuendo all'art. 4, comma 1, lett. e): *"la qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per l'infanzia, prevedendo il conseguimento della Laurea in Scienze dell'educazione e della formazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi dell'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari, da svolgersi presso le università...(omissis)..."*.

Si precisa che quanto sopra vale a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 ai sensi dell'art. 14 comma 3 del succitato decreto. La medesima disposizione al successivo periodo aggiunge: *"Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto(31/05/2017)"*.

Relativamente ai crediti formativi universitari sono successivamente intervenuti il Decreto MIUR n. 378 del 09/5/2018 ed una circolare esplicativa MIUR n. 14176 del 8/8/2018, i quali hanno disciplinato l'organizzazione del corso di specializzazione a cui gli Atenei dovranno attenersi.

In attesa della completa attivazione degli specifici percorsi universitari, alla luce di quanto esposto, si ritiene opportuno prefigurare le casistiche specifiche che, da una lettura del combinato disposto del Decreto MIUR n. 378/18 e della L. n. 205/2017, sono abilitanti all'esercizio della professione di cui trattasi.

In particolare hanno validità, ai fini dell'accesso alla professione di Educatore dei servizi educativi per l'infanzia (nidi di infanzia, centro per l'infanzia, nidi domiciliari) le seguenti fattispecie:

- Diploma di Laurea in Scienze dell'educazione e della formazione classe L-19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi dell'infanzia, di cui al Decreto MIUR n. 378 del 09/05/2018;
- Diploma di Laurea in Scienze della formazione primaria, indirizzo infanzia di cui al Decreto MIUR del 26 maggio 1998 unitamente a successivo corso di specializzazione per 60 crediti formativi universitari di cui all'art. 4 comma 1 lett. e) del D. Lgs. n. 65/2017 così come previsto all'art. 3 del Decreto MIUR n. 378 del 09/05/2018;
- Diploma di Laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria classe LM-85bis e successivo corso di specializzazione per 60 crediti formativi universitari di cui all'art. 4 comma 1 lett. e) del D. Lgs. n. 65/2017;
- Titoli conseguiti all'interno della classe L-19, pur in assenza dell'indirizzo specifico di cui al D.M. n. 378/2018, e i titoli di laurea quinquennale a ciclo unico in Scienza della formazione primaria LM -85bis, pur in assenza dell'integrazione del corso di specializzazione per complessivo 60 CFU, se conseguiti precedentemente all'attivazione dei percorsi di cui al Decreto MIUR n. 378/2018;

- Titoli riconosciuti in precedenza validi dalla normativa regionale e a seguito dei quali è stato effettuato l'inserimento negli elenchi professionali degli operatori/trici di nido domiciliare;
- Titoli riconosciuti in precedenza validi dalla normativa regionale di cui sopra, per i quali non è stato ancora effettuato l'inserimento negli elenchi professionali degli operatori/trici di nido domiciliare (ultime istanze pervenute);
- Ai sensi dell'art. 1 comma 598 della L. n. 205/2017, coloro che alla data di entrata in vigore della medesima legge (1 gennaio 2018) siano titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 594 della stessa legge, a condizione che, alla medesima data, abbiano età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno venti anni di servizio;
- Ai sensi dell'art. 1 comma 599 della L. n. 205/2017, i soggetti che, alla data di entrata in vigore della medesima legge, hanno svolto l'attività di educatore per un periodo minimo di 12 mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del D.P.R. n. 445/00, possono continuare ad esercitare detta attività, senza che questo determini in alcun caso l'acquisizione del titolo di educatore.

In via transitoria, ai sensi dell'art. 1 comma 597 della L. n. 205/2017, possono accedere al corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti universitari nelle discipline di cui al comma 595 della medesima legge, da intraprendere entro 3 anni dalla data in vigore della stessa (01/01/2018), coloro che, alla medesima data di entrata in vigore, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) Inquadramento nei ruoli delle PA a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;
- b) Svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del D.P.R. n. 445/00;
- c) Diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.

Si precisa che l'attività di educatore, svolta precedentemente all'entrata in vigore della Legge 205/2017, è da ritenersi valida ai fini delle disposizioni sopra richiamate solo se espletata in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa regionale vigente al momento.

Sulla base del possesso dei requisiti di cui sopra, verranno rilasciate dai Comuni le autorizzazioni al funzionamento di cui all'art. 14 della L.R. 9/2003 e all'art. 21 del R.R. n. 13/2004.